



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
MONTE ARGENTARIO-GIGLIO**

**P. LE SANT'ANDREA N. 25/26 - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)**

C.F.: 82004650535 – Cod. Min. gric82500n

TEL.0564/812590 - FAX.0564/813582

e-mail: [gric82500n@istruzione.it](mailto:gric82500n@istruzione.it) e-mail cert: [gric82500n@pec.istruzione.it](mailto:gric82500n@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.scuolargentariogiglio.edu.it](http://www.scuolargentariogiglio.edu.it)

Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA  
SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.  
81/2008 PER UN PERIODO DI MESI DODICI.**

**PREMESSA**

Il presente capitolato disciplina il contratto tra l'Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio

il libero professionista, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 per un periodo di mesi 12 (dodici) decorrente dalla data di sottoscrizione.

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

Il servizio riguarda l'affidamento, a seguito di Trattativa Diretta tramite il MePA Consip, del servizio di "Sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente dell'Ente", di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare agli articoli relativi alla Sorveglianza Sanitaria.

La sorveglianza sanitaria si intende riferita a tutto il personale dipendente dell'Istituto o che sarà assunto nel periodo di vigenza del presente affidamento.

Nel servizio, si intende ricompresa qualsiasi attività del Medico Competente prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio di stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 comma 1 -bis, del D. lgs. n. 81/2008.

**Art. 2 - Durata del contratto**

La durata del contratto è stabilita in mesi 12 (dodici), con decorrenza dal dalla data di sottoscrizione del contratto.

**Art. 3 - Obblighi del Medico Competente**

Il Medico Competente, ha l'obbligo di garantire le prestazioni ai sensi dell'articolo 25 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero:

- a)** collaborare con il datore di lavoro e con il personale della prevenzione e protezione dalla valutazione dei rischi, attuando le misure per la tutela della salute e dalla integrità psico-fisica dei lavoratori, provvedere all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- b)** programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. lgs. n. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- c)** istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale;
- d)** consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e)** consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f)** fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- i)** visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a scadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;

**Art. 4 - Modalità di svolgimento delle prestazioni**

**Firmato digitalmente da LAURA VALENZA**

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata da parte del Medico Competente, ai sensi dell'articolo 41 del D. lgs. n. 81/2008 e dovrà comprendere:

- a)** le visite mediche in fase preassuntiva intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b)** le visite mediche periodiche, a cadenza biennale salvo diversa prescrizione, per tutti i dipendenti, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d)** le visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora siano tenute dal Medico Competente correlate ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

#### **Art. 5 - Personale incaricato dello svolgimento delle prestazioni**

Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente capitolato.

Nello svolgimento delle attività affidategli il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con oneri completamente a proprio carico e assumendosi qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale nello svolgimento delle proprie attività.

#### **Art. 7 - Corrispettivo**

Il corrispettivo è stabilito secondo quanto offerto dall'operatore economico nel preventivo di spesa assunto al protocollo n. 2780 del 07/05/2025:

- per l'incarico annuale, compresi la relazione annuale, la partecipazione alla riunione periodica e le consulenze varie, sarà corrisposto un compenso pari ad € 100,00 (cento/zero).
- prima visita preventiva con compilazione cartella sanitaria di rischio e rilascio certificato di idoneità € 40.00 a persona;
- prima visita preventiva richiesta dal dipendente con compilazione cartella sanitaria di rischio e rilascio certificato di idoneità € 40.00 a persona
- visita medica periodica con compilazione cartella sanitaria e rilascio certificato di idoneità € 40,00;
- Accertamenti integrativi alla visita (in rapporto ai rischi lavorati) come esame della vista, esame audiometrico, ecg, spitometria, € 25,00 a persona;

I compensi come sopra determinati sono onnicomprensivi di ogni genere previdenziale a carico dell'esperto e dello Stato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Irpef, Irap, Ins, Iva inclusa). Il compenso massimo erogabile in relazione alle prestazioni rese, non potrà eccedere il limite di € 800,00 (ottocento/00). Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla prestazione, previa presentazione di regolare fattura elettronica, come previsto dalla normativa vigente.

Le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 c. 9 della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 8 - Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 2237 C.C. l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 9 - Recesso**

L'Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata o pec, in caso di inadempimento alle prestazioni previste dagli art. 1, 3 del presente contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Istituzione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente

#### **Art. 10 - Foro competente**

Quanto non espressamente previsto dal contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Grosseto e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del professionista.

**Firmato digitalmente da LAURA VALENZA**

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Dott.ssa Laura VALENZA)

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003081 - 19/05/2025 - VI.2 - I

Firmato digitalmente da LAURA VALENZA